

Febbraio 2020

Ordinanza Ministero della Salute del 21 febbraio 2020

Impatto sui cantieri	Commento
<p>Nei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, l'ordinanza dispone 1) la sospensione delle attività delle imprese e 2) la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative rese dai lavoratori ivi residenti ¹.</p>	<p>Questa ordinanza ha avuto un effetto diretto di blocco delle costruzioni nei comuni indicati e un effetto indiretto per i cantieri nei quali una o più maestranze si trovassero ad abitare nei territori dei comuni di cui sopra.</p>

Decreto-Legge 23 febbraio n. 6 convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13*“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

Impatto sui cantieri	Commento
<p>Le autorità possono: 1) ordinare la sospensione delle attività nei comuni in cui risulti positiva almeno una persona; 2) vietare l'allontanamento delle maestranze dai medesimi comuni ^{2 - 3}.</p>	<p>Il D.L. del 23 febbraio è il primo intervento normativo di effettivo coordinamento istituzionale che autorizza ciascuna autorità competente ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.</p> <p>Là dove, in esecuzione delle misure previste dal Decreto, le attività siano state sospese e il personale sia stato messo in quarantena, si configura una sospensione doverosa, imposta dall'Autorità.</p>

Marzo 2020

DPCM 1 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Impatto sui cantieri	Commento
<p>Nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', il DPCM impone 1) la sospensione di tutte le attività lavorative e 2) il divieto di allontanamento.</p>	<p>Si impone la sospensione di tutte le attività lavorative (art. 1 lett. l e m)⁵ nonché il divieto di allontanamento dai comuni interessati (art. 1 lett. a)⁶ con riferimento a tutte le aree interessate dal contagio. Questo Decreto, esattamente come nel caso dell'Ordinanza citata per prima, ha avuto un effetto diretto di blocco delle costruzioni nei comuni indicati e un effetto indiretto per i cantieri nei quali una o più maestranze si trovassero ad abitare nei territori dei comuni di cui sopra.</p>

DPCM 8 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Impatto sui cantieri	Commento
<p>Nella Regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, il DPCM impone il divieto di allontanamento.</p>	<p>Si amplia l'area interessata dalle restrizioni. Vengono individuate, in aggiunta alla “zona rossa”, la Regione Lombardia e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Nelle nuove aree non è prevista la sospensione delle attività lavorative ma si incide sulla mobilità dei lavoratori rendendone difficoltoso ogni allontanamento. Infatti, viene vietato qualunque spostamento in entrata ed in uscita dai territori indicati, nonché all'interno degli stessi, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1 lett. a).⁴ Il DPCM non sospende le attività lavorative ma, in ragione dell'estensione territoriale delle misure di contenimento, si complica per le maestranze il raggiungimento dei cantieri. Qui l'effetto sui cantieri è prevalentemente indiretto.</p>

DPCM 9 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Impatto sui cantieri

Il DPCM estende il divieto di allontanamento a tutto il territorio nazionale.

Commento

Tenuto conto delle dimensioni ormai sovranazionali del fenomeno epidemico, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dal citato art. 1 del DPCM 8 marzo 2020⁷.

DPCM 11 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Impatto sui cantieri

Il DPCM raccomanda di 1) adottare protocolli di sicurezza anti-contagio; 2) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro; 3) limitare al massimo gli spostamenti.

Commento

Ai fini della prevenzione e riduzione delle occasioni di contagio risultano di interesse per le attività cantieristiche la previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, la previsione di strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7)⁸.

Si raccomandano, altresì, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e limitazioni degli spostamenti delle maestranze all'interno dei siti e dell'accesso agli spazi comuni (art. 1, punto 8)⁹, oltre che intese tra organizzazioni datoriali e sindacali in relazione alle attività produttive (art. 1, punto 9)¹⁰.

Questo Decreto ha un effetto ulteriore sui cantieri rispetto ai precedenti, perché impone alle imprese di adottare misure onerose, che non erano prevedibili e che non paiono rientrare nell'ambito del rischio di impresa.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Impatto sui cantieri

Il DL prevede che l'emergenza da Covid-19 e le misure di contenimento dovranno sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore in caso di inadempimento, ritardo e per il conseguente obbligo al risarcimento del danno.

Commento

Il decreto contiene una serie di disposizioni economiche di incentivo ad imprese e lavoratori, autonomi e dipendenti¹¹. Ai nostri fini, importante è quanto stabilito all'art. 91. La disposizione citata prevede infatti che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Questa previsione implica che i committenti non potranno legittimamente applicare penali per ritardi o inadempimenti che siano conseguenza, diretta o indiretta, delle misure di contenimento via via previste.

Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”

Impatto sui cantieri

L'ordinanza impone sul territorio regionale la chiusura di tutti i cantieri che non siano volti alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, o relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza e sicurezza¹².

Commento

Si tratta di una disciplina più stringente rispetto a quella dettata dal successivo DPCM 22 marzo 2020 che in Lombardia prevede la sospensione obbligatoria delle attività produttive la cui prosecuzione non è espressamente vietata dalla normativa nazionale.

DPCM 22 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Impatto sui cantieri

Il DPCM sospende la maggior parte delle attività lavorative in tutta Italia, ma non chiude, come invece ha fatto l'ordinanza di Regione, tutti i cantieri.

Commento

Con particolare riferimento al settore edile nel comparto pubblicitario, è previsto che possano proseguire la stragrande maggioranza dei lavori quali la costruzione di strade e ferrovie e la costruzione di opere di pubblica utilità; potranno, altresì, continuare le attività di installazione di impianti elettrici ed idraulici¹³. Ancora si prevede il divieto degli spostamenti dal comune di residenza¹⁴. Sulla normativa statale prevale comunque quella regionale, spesso più restrittiva¹⁵.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 n. 19

“Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”

Impatto sui cantieri

Il decreto non pone significative modifiche.

Commento

La nuova normativa non introduce modifiche significative. Non sospende le attività di ingegneria (codice ATECO 42) ad eccezione di quelle volte alla costruzione di opere idrauliche (codice ATECO 42.91), di altre opere di ingegneria civile n.c.a.¹⁶ (codice ATECO 42.99.09) o relative alla lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione (codice ATECO 42.99.01). Non sono sospese, inoltre, le installazioni di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2).

Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”***Impatto sui cantieri**

Su tutto il territorio nazionale o su specifiche aree di questo è prevista la possibilità di poter limitare gli spostamenti individuali e quella di poter sospendere o limitare l'esercizio di attività di impresa. L'adozione di provvedimenti in tal senso potrà ostacolare, se non addirittura impedire, le attività di cantiere.

Commento

Il DL prevede la possibilità, con riferimento all'intero territorio nazionale o a specifiche aree di questo, di adottare misure restrittive volte alla limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (Art. 1 comma 2, lett. a)¹⁷. Tra le misure restrittive adottabili, il provvedimento annovera anche la possibilità di poter limitare o sospendere le attività d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo¹⁸. Tali misure potranno essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato. Va da sé che ove tali misure vengano ad essere adottate, come ampiamente evidenziato nei punti precedenti, le attività di cantiere risulterebbero fortemente ostacolate ove non direttamente soppresse in forza di legge.

Aprile 2020**DPCM 1 aprile 2020***“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”***Impatto sui cantieri**

Estende l'efficacia delle misure già in essere fino al 13 aprile 2020.

Commento

In forza di tale provvedimento, le misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di cui ai punti precedenti, sono prorogate fino al 13 aprile 2020¹⁹.

¹ L'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 dispone che “per i comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la: [...] 3) sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnica, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte il telelavoro); 4) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopra indicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali [...]”.

² Decreto-Legge 26 febbraio 2020 n. 6 – Art. 1, comma 1: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. Art. 1, comma 2: “Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: [...] n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3”.

³ Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 – Art. 1, comma 2: “Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area [...]”.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 – Art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza [...]”.

⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 – Art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell’allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento: [...] l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all’allegato 1”.

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 – Art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell’allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui, comunque, ivi presenti [...]”.

⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 – Art. 1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 – Art. 1, punto 7): “in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 – Art. 1, punto 8): “per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni”.

¹⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 – Art. 1, punto 9): “in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

¹¹ Si rimanda agli artt. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese); 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19); 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia); 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi); 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro); 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) per il profilo fiscale.

¹² Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 poi modificata dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 – Lett. a), punto 15: “È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”.

¹³ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 prevede la sospensione, fino al 3 aprile, di tutte le attività produttive industriali e commerciali ma stabilisce, rispetto a tale regola, alcune eccezioni. Con riferimento al settore degli appalti pubblici e, in particolare, all’ambito delle costruzioni, si segnala che, per quanto riguarda l’edilizia e le costruzioni, l’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri considera tra le attività non sospese due “macro” gruppi: ingegneria civile (codice 42) e installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2). Il codice ATECO 42 (Ingegneria civile) comprende la maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di

pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). Le attività indicate con il codice 43.2 includono le sottocategorie 43.21 Installazione di impianti elettrici (43.21), Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (43.22) e Altri lavori di costruzione e installazione (43.29).

¹⁴Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 – Art. 1: “[...] b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole. «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”.

¹⁵A titolo di esempio, oltre all'ordinanza di Regione Lombardia esaminata nel testo, si considerino il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 44/2020 con riferimento alla Provincia di Rimini; il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 32/2020, l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11/2020, l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19/2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 12/2020 che prevedono, con sfumature diverse, il fermo dei cantieri relativi ad opere pubbliche, salvo quelli relativi ad opere a vario titolo qualificabili come urgenti.

¹⁶ Non classificate in altre categorie.

¹⁷Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – Art. 1, comma 1: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”. Art. 1, comma 2: “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni [...]”.

¹⁸Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – Art. 1, comma 2: “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale”.

¹⁹Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020: “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”.